

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SERVELLO, ABBATANGELO,
VALENSISE, SANTAGATI, SOSPIRI, FRANCHI, TRIPODI,
GREGGI, PIROLO**

Presentata il 2 ottobre 1979

Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre diviene sempre crescente nel nostro Paese la domanda di nuovi posti di lavoro sia da parte dei giovani in cerca di una prima occupazione sia da parte di anziani, per lo più pensionati, che vogliono incrementare i loro modesti redditi, sia infine da parte delle donne, per lo più sposate che, dovendo attendere ai lavori domestici o connessi con la cura della prole, vorrebbero conciliare questi loro inderogabili compiti con quelli di una occupazione che, impegnandole al minimo fuori di casa, sia tuttavia sufficientemente remunerativa, tale cioè da garantire la produzione di un reddito certo, anche se modesto, che valga ad attenuare la continua ed assoluta dipendenza economica dal coniuge, si fa strada, anche se tra vari ostacoli e resistenze, un tipo di rapporto di lavoro che sembra poter soccorrere, in qualche mi-

sura, alle suddette molteplici ed oggettive richieste che provengono da larghe fasce della popolazione italiana. Ci riferiamo al rapporto di lavoro a tempo parziale, altrimenti detto lavoro a part-time.

Con ciò non vogliamo, peraltro, affermare che con la maggiore diffusione di tale rapporto di lavoro si possa finalmente risolvere il grave ed annoso problema della disoccupazione che è uno dei mali che maggiormente affliggono il Paese; intendiamo solo sottolineare la necessità che anche da noi — non potendosi ignorare la rapida diffusione avuta dal lavoro parziale regolarmente disciplinato sia negli Stati Uniti d'America sia in diverse nazioni europee — si debba con urgenza approntare uno strumento legislativo con il quale poter non solo legittimare ma adeguatamente disciplinare e tutelare tale tipo di prestazione, che sino ad ora ha

trovato qualche esempio di regolamentazione soltanto nella contrattazione collettiva aziendale, con riferimento soprattutto al settore dei servizi, ed in qualche contratto individuale.

Tale mancanza di produzione ha fatto sì che i rapporti di lavoro a tempo parziale sinora instaurati non abbiano quelle caratteristiche proprie dei rapporti di lavoro a tempo pieno, per cui a fianco di larghissime fasce di lavoratori, il cui rapporto è ormai ampiamente tutelato sia da norme di carattere legislativo sia da quelle della contrattazione collettiva, si è venuta creando una non irrilevante, schiera di prestatori d'opera, destinata peraltro a crescere anche nel nostro paese, che sono al limite del lavoro nero. Infatti, la inadeguatezza del salario — a volte assai al di sotto dei limiti minimi di retribuzione — si traduce sempre in fonte di in-

genti ed illeciti guadagni per taluni datori di lavoro i quali non si limitano allo sfruttamento della mano d'opera ma talora continuano a lucrare non versando al fisco e agli Ente previdenziali gli importi dovuti per legge, che costituiscono viceversa un notevole aggravio del costo del lavoro (cosiddetti oneri indiretti) per quei datori di lavoro, fortunatamente la maggior parte che normalmente e puntualmente assolvono a detti obblighi.

In tale precaria situazione, onde porre fine agli abusi ed alle violazioni sopra citati, sottoponiamo all'approvazione dei colleghi la presente proposta di legge che riteniamo costituisca un efficace strumento per cercare di delineare una prima, se non organica e definitiva, regolamentazione di questo nuovo tipo di prestazione lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nell'ambito delle imprese che occupano complessivamente più di 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale.

Ove non espressamente previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, è in facoltà della contrattazione collettiva aziendale di stabilire che il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale non superi una determinata percentuale dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

ART. 2.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge e, per quanto in esse non previsto, dalla contrattazione collettiva.

Per rapporto di lavoro parziale, agli effetti della presente legge, deve intendersi quel rapporto di lavoro subordinato nel quale la prestazione d'opera viene, prevalentemente ma non esclusivamente, effettuata durante le giornate lavorative settimanali proprie dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno esistenti nella impresa, ma per un numero di ore giornaliere sensibilmente inferiore.

ART. 3.

È istituita presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione una apposita lista dei lavoratori che intendono prestare la loro opera a tempo parziale.

I datori di lavoro che intendono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono procedere,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per quanto concerne gli adempimenti relativi al collocamento, mediante richiesta nominativa.

È consentita, soltanto su richiesta del lavoratore, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nel primo caso, la trasformazione può avvenire solo dopo un triennio dalla data di assunzione del lavoratore interessato. Tale trasformazione può avvenire immediatamente, con effetto dalla data della richiesta, qualora vi sia stata precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 4.

Il lavoratore a tempo parziale ha diritto allo stesso inquadramento ed alla stessa progressione di carriera del lavoratore assunto a tempo pieno.

Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale deve essere direttamente proporzionale alla durata della prestazione lavorativa e riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e quant'altro viene a qualsiasi titolo corrisposto, oltre i normali periodi di paga, come premi di bilancio o di produttività, gratifiche e simili.

Le eventuali rivalutazioni o adeguamenti del trattamento economico derivanti da meccanismi di scala mobile o dagli scatti della contingenza spettano anch'esse in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

ART. 5

È vietata la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale con un presta-

tore d'opera che abbia già in atto un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale.

ART. 6.

Tutte le norme riguardanti la tutela e la sicurezza sociale, la prevenzione degli infortuni nonché le assicurazioni sociali e previdenziali — ivi comprese quelle relative alla partecipazione del lavoratore a fondi pensionistici integrativi — delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i prestatori d'opera a tempo pieno, devono essere estese ai lavoratori a tempo parziale.

ART. 7.

Per quanto concerne il periodo di prova, le ferie, le festività, i permessi, i congedi, e il licenziamento individuale, per i contratti di lavoro a tempo parziale valgono le stesse disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno esistenti nell'impresa.

ART. 8.

Al prestatore d'opera a tempo parziale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta la indennità di anzianità di cui agli articoli 2120 e 2121 del codice civile.

Qualora vi sia stata trasformazione del rapporto di lavoro, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, detta indennità deve essere corrisposta in misura proporzionalmente ridotta per la parte di prestazione resa a tempo parziale.